

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport

Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin

Band: 54 (1997)

Heft: 9

Artikel: Le multe disciplinari inflitte dai club ai propri giocatori sono quasi sempre illegali

Autor: Canevascini, Brenno

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-999315>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Le multe disciplinari inflitte dai club ai propri giocatori sono quasi sempre illegali

di Brenno Canevascini, avvocato

Non molto tempo fa il Tribunale Federale ha emanato una sentenza che per certi versi ha sconvolto i rapporti tra giocatori e club, rispettivamente ha avuto quale conseguenza (nella stragrande maggioranza dei casi) la dichiarazione di illegalità delle sanzioni comminate dalle società ai propri giocatori.



Non vieni all'allenamento...

L'Alta Corte Federale ha infatti stabilito che le multe inflitte dalle società agli sportivi sono quasi sempre prive di una sufficiente base legale e sono quindi da considerare nulle. Ma cos'è concretamente avvenuto? Notoriamente i contratti che legano il club ai propri giocatori sono dei contratti di lavoro, veri e propri, con tutti gli obblighi che derivano per entrambe le parti e che scaturiscono sia dagli accordi particolari stipulati nei contratti specifici sia dalle norme generali del Codice delle Obbligazioni.

Nel caso esaminato dal Tribunale Federale la società aveva multato una prima volta il giocatore per comportamento scorretto (egli si era rifiutato di partecipare ad un allenamento), poi una seconda volta per aver rilasciato un'intervista lesiva per l'immagine del club, infine il giocatore fu licenziato in tronco per aver disputato una partita con la maglia di un'alta squadra, il tutto accompagnato da una terza multa di importo doppio rispetto alle altre due. Tutte e tre le multe furono automati-

camente dedotte dallo stipendio. Il giocatore ha quindi intrapreso le vie legali contestando il licenziamento in tronco nonché il fondamento e l'importo delle multe.

Dopo che il tribunale cantonale di prima istanza aveva accolto solo in parte le richieste del giocatore per quanto concerneva le multe (la questione del licenziamento, qui, interessa poco), la corte di appello cantonale aveva invece ritenuto ben fondate le sue richieste, tesi questa confermata in ultima analisi anche dal Tribunale Federale che ha argomentato quanto segue.

Il diritto svizzero sul contratto di lavoro nel settore privato consacra innanzitutto (pur con una differenziazione dei reciproci diritti e doveri) una situazione di parità ove nessuna delle parti può godere di un potere punitivo o disciplinare sull'altra.

Nei contratti di lavoro (quindi anche nello sport) è possibile prevedere delle sanzioni che devono però essere esattamente catalogate, quantificate ed accettate da entrambe le parti.

... e il club ti multa, anche illegalmente!



Le multe inflitte dalle società sportive ai propri giocatori rientrano pure nel novero di queste pene convenzionali e quindi è inammissibile che una parte (solitamente il club) possa fissarla, a posteriori, a suo piacimento.

Ed è questo il motivo per il quale il Tribunale Federale ha dichiarato nulle tali multe.

In pratica all'atto della sottoscrizione di un contratto bisogna prevedere in modo chiaro ed esattamente quantificato quali sono le sanzioni comminabili.

In altra parole, la formulazione del genere «colui il quale (...) è passibile di una multa da 10.- a 1000.- franchi» è illegale in quanto permette al club, a posteriori, di fissare la multa a suo piacimento.

Quindi bisogna prevedere già preventivamente una multa in cifre assolute, oppure in percentuale dello stipendio mensile lordo.

Inoltre, ed abbondanzialmente il Tribunale Federale ha pure sottolineato che anche la trattenuta dal salario di queste multe è largamente illegale in quanto, per legge, una trattenuta del salario non può superare un decimo del salario scaduto il giorno di paga, né in totale il salario di una settimana lavorativa.

Una sentenza questa che ha obbligato, e obbligherà la maggior parte delle società sportive, a rivedere tutti i contratti stabiliti con i propri giocatori.

Ma non tutti si sono ancora adeguati. E' in effetti abbastanza recente il caso di un giocatore di calcio che ha ricevuto una multa dal suo club di appartenenza per aver effettuato delle esternazioni ritenute lesive dell'immagine della società su alcuni organi di informazione.

La multa pari a 5/8 dello stipendio lordo mensile fu detratta dalla busta paga del giocatore.

Quest'ultimo contestò la legalità del tutto dinanzi al competente giudice civile ed ottenne, una volta di più, piena ragione con il risultato che la testardaggine di quel club che non si è voluto piegare alla decisione del Tribunale Federale e pretendeva comunque di aver ragione, il costo dell'operazione è stato quasi doppio rispetto all'importo della multa che non ha comunque potuto incassare. ■